

A.4 ACCORDO TRA LA SCUOLA EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ACCORDO CON LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (C.E.C.A.)

L'Accordo tra la Scuola Europea e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu firmato l'11 dicembre 1957,

Tra

la SCUOLA EUROPEA debitamente rappresentata dal Prof. Dr. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato della Repubblica Federale Tedesca

e la

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO debitamente rappresentata dal Signor René MAYER, Presidente dell'Alta Autorità della C.E.C.A

il quale agisce sia a nome dell'Alta Autorità che a nome delle altre tre Istituzioni in virtù del mandato conferitogli il 7 novembre 1957 da ognuno dei Presidenti di tali Istituzioni.

Visto l'accordo firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 attinente lo Statuto della Scuola Europea ;

Visto, in particolare, il suo art. 27 che recita : " Il Consiglio Superiore può negoziare con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio qualsiasi accordo in merito al funzionamento della Scuola. In tal caso, alla Comunità spetterà un seggio nel Consiglio Superiore nonché nel Consiglio di Amministrazione. Il numero dei membri del Consiglio Superiore con diritto ad un voto, nonché quello dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà portato a 7".

Considerando l'interesse che hanno le Istituzioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio a che nella loro sede sia organizzata una Scuola materna, primaria e secondaria che corrisponda alle norme vigenti per l'insegnamento nei vari paesi membri della Comunità e che come tale sia riconosciuta dai Governi :

Sono convenute le disposizioni seguenti :

Articolo 1 La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio contribuirà alle spese per il funzionamento della Scuola Europea, qui appresso denominata "la Scuola", mediante una sovvenzione annuale ai sensi dell'art. 26, paragrafo. 2 dello Statuto della Scuola.

Articolo 2 L'ammontare della sovvenzione, calcolato in base a quanto disposto negli artt. 3 e 4 seguenti, viene iscritto ogni anno dall'Alta Autorità nel proprio stato di previsione e fissato dalla Commissione dei Presidenti delle Istituzioni della Comunità, conformemente alla competenza finanziaria riconosciuta dall'art. 78 del Trattato del 18 aprile 1951.

Articolo 3 La sovvenzione della Comunità riduce la quota parte degli oneri di bilancio a carico delle Alte Parti Contraenti che hanno istituito la Scuola, conformemente all'art. 13/2 dello Statuto.

Articolo 4 La sovvenzione della CECA per l'esercizio 1957/58 (periodo dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958) comporterà :

1. Un contributo pari al 45 % del bilancio ordinario globale della Scuola, ossia FB. 8.550.000,
tale contributo è destinato a coprire in ispecie :
 - a) la parte del bilancio afferente alle spese per il funzionamento materiale della Scuola,
 - b) determinati benefici economici ed indennità previsti dallo Statuto del personale della Scuola,
 - c) le tasse scolastiche dei figli dei membri e degli agenti delle Istituzioni della CECA
2. una somma di FB. 3.500.000 a titolo di contributo straordinario per l'impianto materiale e l'arredamento degli edifici scolastici ,
3. a titolo di anticipo eccezionale, una somma di FB. 260.000 destinata a compensare un residuo di contributo non ripartito.

La base del contributo sia della Comunità che delle Parti Contraenti sarà riesaminata nel corso dell'esercizio 1957/58 dalle parti interessate al funzionamento della Scuola, al fine di addivenire ad un accordo di lunga durata sulla ripartizione degli oneri di bilancio.

Articolo 5 Il Direttore potrà valersi per i bisogni della Scuola dei servizi generali della Comunità, quali in particolari i servizi di interpretazione, di traduzione e di riproduzione di documenti.

- Articolo 6** In applicazione dell'art. 27 dello Statuto :
1. La Comunità è rappresentata al Consiglio Superiore della Scuola dal presidente dell'Alta Autorità o da un suo delegato;
 2. La Comunità è rappresentata al Consiglio di Amministrazione della Scuola da un delegato del Presidente dell'Alta Autorità.
- Articolo 7** Il Presidente del Consiglio Superiore consulta i Presidenti delle Istituzioni della Comunità prima che il Consiglio Superiore proceda alla nomina del Direttore della Scuola ai sensi dell'art. 12/ 2° dello Statuto.
- Articolo 8**
1. Il rendiconto annuale di cui all'art. 21 dello Statuto viene contemporaneamente trasmesso alla Commissione dei Presidenti della Comunità e al Consiglio Superiore della Scuola.
 2. Il compito di rivedere i conti della Scuola è affidato ad un apposito organo o ad un esperto, designato di comune accordo dalla Commissione e dal Consiglio. La sua relazione è trasmessa contemporaneamente alla Commissione ed al Consiglio.
- Articolo 9**
1. Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti soltanto mediante preavviso non inferiore ad un anno e nella cui durata sia compreso un intero anno scolastico.
 2. Esso potrà essere modificato di comune accordo.
 3. Qualora, in seguito a decisione unanime delle Parti firmatarie dello Statuto della Scuola e di quelle che vi avranno aderito in seguito, la Scuola dovesse essere posta in liquidazione, il Consiglio Superiore della Scuola adotterà tutte le misure che giudicherà opportune, in particolare per quanto riguarda gli averi della Scuole stessa.
- Articolo 10** Il presente accordo è stato redatto in tre esemplari per ciascuna delle lingue francese, italiana, olandese e tedesca e di cui uno sarà rimesso a ciascuna delle Parti Contraenti. Il terzo esemplare sarà depositato presso il Governo lussemburghese , depositario dello Statuto della Scuola Europea.